CAMERA DEI DEPUTATI N. 3077-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LA MALFA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREATTA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, concernente ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del Centro-Nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614

Presentato il 15 gennaio 1982

N. B. - Testo approvato dalla VI Commissione Finanze e Tesoro il 27 gennaio 1982. In pari data il relatore Viscardi è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, concernente ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del Centro-Nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, concernente: « Ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del Centro-Nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614 ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, concernente ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del Centro-Nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articol 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, concernente: « Ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del Centro-Nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614 », con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 40 indicato nel precedente comma sono assimilabili a quelle indicate nel terzo comma, n. 1, dello stesso articolo 38-*bis* »;

dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« I redditi dei fabbricati siti nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, che risultano distrutti, inagibili o inabitabili in

quanto danneggiati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, a partire dal 1° gennaio 1981 sono esclusi dall'Ilor e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRPEG fino al momento della loro definitiva ricostruzione e agibilità purché alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla predetta data venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta a causa del terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate »;

dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

« Le imprese artigiane ed industriali, manifatturiere, estrattive, edili ed alberghiere, site nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e danneggiate dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, che siano state ricostruite totalmente o parzialmente in misura superiore al 50 per cento del valore degli impianti fissi risultante antecedentemente alla stessa data, sono considerate nuove imprese ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, ed ai fini dell'esenzione decennale ILOR di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, purché gli investimenti non superino il limite previsto dall'ultimo comma del presente articolo ».